



REGOLAMENTO DEL FOUNDATION COURSE

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione, la struttura e le procedure di immatricolazione del *Foundation course* in lingua inglese e in lingua Italiana.
2. Il *Foundation course* rappresenta un percorso formativo pre-universitario, propedeutico all'iscrizione a corsi di studio accademici. In particolare, si rivolge agli studenti che hanno conseguito un diploma estero, che abbiano completato almeno 11 anni di studi secondari, e che necessitino di acquisire un anno aggiuntivo di istruzione, ovvero di soddisfare altri requisiti ai fini dell'accesso ai percorsi universitari italiani, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e dall'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM (*Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica*).
3. Nel presente Regolamento, nonché in tutti i documenti universitari concernenti direttamente o indirettamente la disciplina del *Foundation course*, il corso propedeutico sarà indicato mediante l'acronimo *FC*.
4. Il presente Regolamento disciplina tutti i percorsi FC attivati dall'Università telematica eCampus.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Possono accedere al FC tutti gli studenti con cittadinanza UE o extra-UE, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. qualifica finale di scuola secondaria ottenuta dopo almeno 11 anni di scolarità, a condizione che dia accesso all'istruzione superiore nel Paese in cui è stata ottenuta;
 - b. attestazione di conoscenza della lingua italiana o inglese almeno di livello B1.

Art. 3 – Immatricolazione

1. Il richiedente può presentare domanda di immatricolazione in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di immatricolazione comporta, previa valutazione positiva dei titoli presentati, l'iscrizione a uno dei *FC* disponibili in lingua italiana o in lingua inglese, sulla base della scelta effettuata in fase di compilazione della domanda.
3. La qualifica di studente si ottiene una volta perfezionata l'immatricolazione.

4. L'immatricolazione si perfeziona con l'attivazione della piattaforma didattica (GPSP) e si riferisce all'Anno Accademico in corso al momento del suo perfezionamento.
5. La possibilità di compiere atti di carriera e, nello specifico, di sostenere esami di profitto è subordinata all'attivazione della piattaforma didattica.
6. Una volta perfezionata l'immatricolazione, non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro percorso accademico.
7. Condizione necessaria ai fini dell'immatricolazione è il versamento da parte del richiedente degli importi dovuti, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4 – Documentazione richiesta ai fini dell'ammissione al FC

1. Ai fini dell'ammissione al FC, il richiedente deve produrre i seguenti documenti:
 - a. copia del passaporto valido per l'espatrio (in alternativa, esclusivamente per i cittadini UE, copia della carta d'identità/ID);
 - b. qualifica finale di scuola secondaria in originale, con traduzione legalizzata del titolo, accompagnata da almeno uno dei seguenti documenti: Dichiarazione di Valore (DV) rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del paese presso cui la qualifica è stata ottenuta e/o Attestato di Comparabilità.
 - c. *Transcript of Record* dell'ultimo anno scolastico;
 - d. *Application Form* compilata e firmata in ogni sua parte;
 - e. fotografia formato fototessera (35x45 mm);
 - f. prova documentale di conoscenza della lingua inglese di livello B1.
2. Il competente Ufficio dell'Ateneo, qualora riscontri la mancanza dei requisiti di ammissione e/o l'erronea o carente documentazione richiesta ai fini della valutazione della domanda, provvederà a dare debita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria al candidato, richiedendo la rettifica o l'integrazione documentale, ovvero notificando l'esclusione dalla procedura di ammissione, in tutti i casi in cui il vizio non sia sanabile.

Art. 5 – Contributi di immatricolazione

1. I contributi dovuti ai fini dell'immatricolazione al FC sono pubblicati in via ufficiale all'interno della sezione dedicata del Portale istituzionale di Ateneo, consultabile al seguente collegamento: <https://www.uniecampus.it/iscrizione/procedura-di-immatricolazione-e-iscrizione/>.
2. Lo studente che ha effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato al comma precedente ha diritto ad accedere alla piattaforma didattica, alle lezioni e a compiere atti di carriera per i 12 mesi solari successivi alla data di perfezionamento dell'immatricolazione.

Art. 6 – Struttura del FC

1. Il FC ha una durata minima di sei mesi e una durata massima di dodici mesi.
2. Lo studente deve acquisire 60 CFC (*Crediti Foundation Course*) distribuiti tra le seguenti attività:
 - a. lezioni asincrone con frequenza obbligatoria;
 - b. studio individuale;
 - c. prova finale.

3. Nello specifico, i 60 CFC sono così suddivisi:
 - a. 39 CFC riservati allo studio e alla conoscenza della lingua italiana per gli studenti iscritti al percorso in italiano, e della lingua inglese per gli studenti iscritti al percorso in inglese;
 - b. 18 CFC riservati allo studio delle materie propedeutiche al corso di studio al quale lo studente intende immatricolarsi;
 - c. 3 CFC maturati a seguito della redazione di un elaborato finale.
4. I Crediti di Formazione Continua non sono Crediti Formativi Universitari e, pertanto, non se ne può richiedere il riconoscimento ai fini di eventuali abbreviazioni di corso.

Art. 7 – Tipologie di FC

1. Sono previste le seguenti tipologie di FC:
 - a. FC in lingua italiana:
 - Area scientifica;
 - Area scientifico-tecnica;
 - Area economica;
 - Area giuridica;
 - Area umanistica;
 - Area psico-pedagogica;
2. FC in lingua inglese:
 - Sciences;
 - Sciences and techniques;
 - Economics;
 - Legal;
 - Humanities;
 - Psycho-pedagogical
3. L'erogazione del corso avviene completamente in modalità telematica da remoto (c.d. *online*) in FAD mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo.

Art. 8 – Svolgimento delle prove intermedie e della prova finale

1. L'acquisizione dei CFC relativi agli insegnamenti previsti dal programma didattico del FC avviene mediante:
 - a. il sostenimento con profitto di un test valutativo per ciascun insegnamento, successivo allo scaricamento e alla fruizione delle lezioni erogate;
 - b. la consegna di un elaborato finale valutato positivamente dalla Commissione giudicatrice della prova finale del FC.
2. La valutazione dei test e della prova finale è espressa in decimi.
3. I test di valutazione si intendono superati al conseguimento di un punteggio pari o superiore a 6/10.
4. Il punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei singoli test di valutazione e del punteggio attribuito dalla Commissione all'elaborato finale.

Art. 9 – Rilascio del certificato finale

1. Gli studenti riceveranno il certificato finale di completamento del FC al termine del programma, una volta soddisfatti tutti i criteri per il superamento con successo di tutti test di valutazione e della prova finale.
2. Gli esami superati sono registrati e certificati solo se l'iscrizione e la documentazione sono in regola.
3. All'ottenimento della qualifica finale lo studente riceve un certificato di completamento degli studi e il *Transcript of Records*, recante l'indicazione degli esami e dei voti ottenuti.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari a carico degli studenti del FC

1. Gli studenti del FC sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dello Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
2. La violazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione di norme civili e penali vigenti in materia.
3. La giurisdizione disciplinare degli studenti spetta al Rettore. Le sanzioni che possono essere applicate al fine della salvaguardia dell'istituzione sono:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c. sospensione temporanea dall'Università con contestuale perdita delle sessioni di esame;
 - d. espulsione dall'Università con conseguente annullamento dell'intera carriera accademica.In caso di espulsione dal programma del FC, l'Ateneo ha la facoltà di trattenere la contribuzione versata dallo studente a titolo di risarcimento per il danno subito.
4. La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente, che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima dell'applicazione della sanzione, e può presentare le proprie difese. Le sanzioni sono applicate con provvedimento rettorale e sono comunicate all'interessato e alla struttura di competenza.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti dall'Università, è finalizzato unicamente alla gestione didattica e amministrativa dello studente nell'ambito del Foundation Course ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il titolare del trattamento è Università telematica eCampus – nella persona del Legale Rappresentante – con sede in Novedrate (CO), via Isimbardi 10, 22060.

Art. 12 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul Portale istituzionale di Ateneo.